

Schema di decreto legislativo recante Disciplina della dirigenza della Repubblica

Sommario:

- Capo I – Disposizioni generali
- Capo II – Reclutamento e formazione
- Capo III – Incarichi dirigenziali e responsabilità
- Capo IV – Dirigenti privi di incarico e mobilità
- Capo V – Trattamento economico
- Capo VI – Disposizioni speciali
- Capo VII – Uffici dirigenziali
- Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

24 novembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (...) 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del (...) 2016;

Acquisito il parere della ~~Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni~~ Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (...);

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi, nonché il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti.
2. Il presente decreto non si applica ai dirigenti scolastici, né ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la vigente disciplina.
3. **Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.**

Art.2

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: “Art. 13. ***Qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro***). 1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
 2. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla loro complessità organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici dirigenziali, possono articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali, assicurando comunque l'invarianza della spesa complessiva per il personale dirigente.
 3. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume, all'esito delle procedure di cui agli articoli 28, 28-bis e 28-ter, con contestuale iscrizione nei Ruoli di cui all'articolo 13-bis. Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta la cessione a quest'ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione nel Ruolo di provenienza **nel caso in cui l'incarico sia conferito da un'amministrazione corrispondente, ai sensi dell'articolo 13-bis, a un Ruolo diverso. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies disciplina il passaggio tra i Ruoli della dirigenza in relazione agli incarichi espletati e alla loro durata. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai Ruoli dirigenziali. Restano fermi quanto**

previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali.”.

- b) Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: “Art. 13-bis (*Sistema della dirigenza pubblica*). 1. Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali (di seguito “Ruoli della dirigenza”). Ai Ruoli si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, in modo da assicurare il rispetto dei principi di eguaglianza, del merito e dell'esame comparativo.
2. Al ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, enti pubblici di ricerca e università statali.
 3. Al Ruolo dei dirigenti regionali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: regioni, agenzie regionali, enti pubblici non economici regionali, amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Istituti autonomi case popolari, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, ferma restando per ogni tipologia di amministrazione la natura pubblica non economica.
 4. Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, loro consorzi e associazioni di cui all'articolo 30 e seguenti del medesimo decreto legislativo, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.
 5. In ciascuno dei Ruoli della dirigenza sono costituite sezioni speciali, per le funzioni dirigenziali che richiedono il possesso di specifiche professionalità, individuate dal Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*.
 6. Il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, fatto comunque salvo quanto stabilito dai successivi periodi in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascuno dei due ruoli, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della relativa Conferenza, in cui la costituzione del Ruolo è posta all'ordine del giorno, viene fissata una seconda seduta da tenersi entro i successivi trenta giorni, nella quale il Governo presenta una proposta che tiene

conto delle ragioni che hanno impedito il raggiungimento dell'intesa. In caso di ulteriore mancato raggiungimento dell'intesa, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla relativa deliberazione con la partecipazione di tre rappresentanti degli enti territoriali designati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza competente in base al primo periodo del presente comma. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri può comunque procedere.

7. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla gestione **tecnica** dei Ruoli della dirigenza. A questo scopo, il medesimo Dipartimento, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,** provvede alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che contiene l'indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari nonché, per ciascun dirigente di ruolo, il *curriculum vitae*, la collocazione nella graduatoria di merito adottata ai sensi degli articoli 28-bis e 28-ter, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni. La banca dati viene alimentata con i dati inseriti dalle amministrazioni e dai singoli dirigenti. Le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali".

CAPO II – RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Art.3

(Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28. *(Accesso alla dirigenza)* -1. Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, si accede per corso-concorso selettivo di formazione, di seguito "corso-concorso", nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

2. **Per le amministrazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 2, il corso-concorso è bandito ogni anno, nei limiti e con le modalità definiti dalla disciplina in materia di reclutamento e assunzioni, per il numero di posti di qualifica dirigenziale non inferiore al numero minimo dei posti che si renderanno disponibili nel Ruolo dei dirigenti statali nel triennio successivo, definito sulla base della programmazione triennale delle assunzioni effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica.** -Al reclutamento mediante concorso si procede ogni anno, nei limiti e con le modalità definiti dalla disciplina in materia di reclutamento e assunzioni, per i restanti posti che si renderanno disponibili nel suddetto Ruolo nell'anno successivo, anche in ragione della peculiarità delle funzioni dirigenziali inerenti a specifici incarichi.

3. In sede di prima applicazione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione dello Stato e del numero di dirigenti titolari di incarichi dirigenziali e definisce conseguentemente il numero massimo dei dirigenti che possono essere iscritti nel suddetto Ruolo. A decorrere dalla predetta ricognizione, la programmazione delle assunzioni è effettuata assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e provvedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo risparmi, ove possibile, e in ogni caso l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Le amministrazioni interessate adottano le conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo.

4. Le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori, e non comprendono idonei.

5. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalle intese di cui al comma 7:

a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 28-bis e 28-ter nonché dell'esame di conferma di cui all'articolo 28-ter, comma 4, e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;

- b) i criteri di selezione dei partecipanti, ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale;
 - c) i criteri per la valutazione dei titoli, nel concorso di cui all'articolo 28-ter, prevedendo altresì la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate dai candidati, e stabilendo, per ciascun profilo dirigenziale, il numero massimo di titoli che possono essere presentati dai candidati;
 - d) la durata, non superiore a dodici mesi, e l'articolazione del corso-concorso, le modalità di verifica degli apprendimenti e di formazione della graduatoria finale;
 - e) la durata, non superiore a sei mesi, e l'articolazione del ciclo formativo di cui all'articolo 28-ter;
 - f) i contenuti principali del corso concorso e del ciclo formativo, tenendo orientativamente conto, in ragione delle specificità proprie delle singole procedure di reclutamento, delle seguenti aree: gestione del personale; gestione delle risorse economico-finanziarie, anche con riguardo all'ottenimento e all'utilizzo dei finanziamenti europei; contratti pubblici; deontologia professionale e prevenzione della corruzione; digitalizzazione; trasparenza e semplificazione amministrativa;
 - g) i contenuti del ciclo formativo e del corso concorso per l'accesso alle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5.
6. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della **carriera dirigenziale penitenziaria**. ~~Con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso concorso e con il concorso può tuttavia essere reclutato il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.~~
7. Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede per corso-concorso o per concorso, secondo le percentuali di cui al presente articolo. Le intese di cui all'articolo 13-bis, comma 6, **nei limiti della disciplina in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per personale, definiscono le modalità e i criteri per la ricognizione dei posti disponibili e del fabbisogno, per la fissazione del numero massimo dei dirigenti che possono essere iscritti in ciascun Ruolo, per la programmazione del reclutamento e delle assunzioni, nonché, ove necessario, per una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti. Esse definiscono altresì i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso, e del concorso, per i dirigenti regionali e di quelli per i dirigenti locali, i criteri generali in materia di formazione nonché le modalità di svolgimento dei concorsi e degli esami di conferma.**”.

- b) L'articolo 28-bis è sostituito dal seguente: "Art. 28-bis (Corso-concorso per l'accesso alla dirigenza) - 1. Al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza si accede mediante concorso per esami.
2. Possono partecipare al corso-concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti criteri di preselezione, ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli *post-laurea*. Possono, altresì, partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28-ter, comma 2, lettera a), ai quali può essere riservata una quota di posti non superiore al venticinque per cento dei posti messi a concorso.
 3. Al corso-concorso è ammesso un numero di partecipanti superiore del venti per cento al numero di posti banditi. Una quota di posti può essere riservata, in relazione al fabbisogno delle amministrazioni, **alle specifiche** professionalità delle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5.
 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni.
 5. I vincitori del corso-concorso sono immessi in servizio come funzionari, per un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati banditi i posti, tenuto conto dell'ordine di graduatoria. **La relativa Commissione di cui all'articolo 19, su proposta dell'amministrazione** presso la quale il vincitore presta servizio, può ridurre il suddetto periodo fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo le previsioni -del Regolamento di cui all'articolo 28-sexies. Ai vincitori sono attribuiti incarichi dirigenziali temporanei, per una durata non superiore al suddetto periodo.
 6. A conclusione del periodo di cui al comma 5, l'amministrazione presso la quale i vincitori del corso-concorso hanno prestato servizio trasmette alla relativa Commissione di cui all'articolo 19 una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato, **anche tenuto conto delle risultanze del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione stessa.** In caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio assume il dipendente come dirigente a tempo indeterminato, e gli conferisce un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa di cui all'articolo 19-ter. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l'interessato non consegue l'assunzione in servizio come dirigente a tempo indeterminato e si applica quanto previsto dal comma 7.
 7. **Nelle amministrazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 2, i partecipanti al corso-concorso che, pur ottenendo una valutazione finale di sufficienza, non risultino vincitori, sono assunti a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica e nel rispetto della disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzioni, nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali, salvo che già non rivestano tale qualifica, o comunque optino per il mantenimento dell'inquadramento in**

essere. In questo caso, sono assegnati d'ufficio, dal Dipartimento della funzione pubblica, alle amministrazioni secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

8. Le intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui ai commi 5 e 6 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.”.

c) Dopo l'articolo 28-*bis* sono inseriti i seguenti: “Art. 28-*ter* (Concorso per l'accesso alla dirigenza) -1. Il concorso per l'accesso alla dirigenza è bandito, **per le amministrazioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2**, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in relazione alle professionalità tecniche corrispondenti alle sezioni speciali del relativo Ruolo. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo.

2. Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno svolto, in un livello di inquadramento giuridico per l'accesso al quale è richiesto il possesso della laurea, almeno cinque anni di servizio o, se in possesso di dottorato di ricerca o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale, almeno tre anni di servizio; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
- b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche diverse dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e che vi hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
- c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, o incarichi ad essi equiparati, in amministrazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- d) coloro che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. I vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni e sono tenuti a effettuare, durante il primo periodo di servizio, un ciclo di formazione, le cui modalità sono definite nel Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*. Il Regolamento stabilisce anche l'utilizzo, ai fini di cui al comma 4, della graduatoria consolidata all'esito del medesimo ciclo

formativo. Per coloro che appartengono alla categoria di cui al comma 2, lettera *a*), resta ferma la posizione di aspettativa fino all'eventuale assunzione, a tempo indeterminato, nella qualifica dirigenziale.

4. Dopo i primi tre anni di servizio, come dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, i vincitori sono soggetti a un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e capacità manageriale, da parte di una apposita commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. La partecipazione alla predetta commissione non dà titolo a compensi, gettoni di presenza o indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione documentate, nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego. La Commissione tiene conto della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti svolta sulla base del sistema di valutazione dell'amministrazione dove è stato prestato il servizio. L'amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio può ridurre il suddetto periodo fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*. In caso di superamento dell'esame, sono assunti dall'amministrazione presso cui hanno svolto il primo incarico, o da altra amministrazione statale, che conferisce loro l'incarico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e sono iscritti nel Ruolo.
5. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale.
6. In caso di mancato superamento dell'esame di conferma, gli interessati, se già dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono reinquadrati come funzionari dall'amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa senza assegni.
7. Il concorso per l'accesso alla dirigenza regionale e locale è bandito secondo le modalità definite dalle intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, le quali individuano altresì gli specifici contenuti formativi del ciclo formativo per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui al comma 4 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.

Art. 28-*quater* (Formazione dei dirigenti) -1. Ciascun dirigente frequenta corsi di formazione, organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, per un numero di ore definito dal regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*, nel rispetto delle disposizioni di legge e contratto collettivo in materia.

2. Ciascun dirigente svolge gratuitamente, ove espressamente richiesto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, attività didattica per conto della stessa per un massimo di quaranta ore annue, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali e senza retribuzioni aggiuntive.
3. Le intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, definiscono gli obblighi di formazione e di insegnamento dei dirigenti del Ruolo della dirigenza regionale e del Ruolo della dirigenza locale, avvalendosi anche degli enti strumentali delle Regioni,

prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento, dei dirigenti iscritti a ciascuno dei Ruoli della dirigenza, anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.

4. Al fine di assicurare omogeneità ai livelli di competenza manageriale, la Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA assicura l'aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti, e individua quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.

Art. 28-*quinquies* (Scuola nazionale dell'amministrazione) -I. La Scuola nazionale dell'Amministrazione (di seguito "Scuola") è trasformata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La Scuola svolge funzioni di reclutamento e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, **con particolare riferimento ai principi del merito, della semplificazione e della distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa**, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, formulata previa interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo statuto della Scuola, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Lo statuto stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento della Scuola e disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della stessa.
4. Con una convenzione triennale da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri, **previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997**, e il Direttore della Scuola, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti: gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla Scuola; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione.
5. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Collegio dei revisori.
6. Il Direttore è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, e presiede il Comitato direttivo e il Comitato Scientifico di cui al comma 11. Il Comitato direttivo

approva i programmi di attività della Scuola, formula indirizzi relativi ai contenuti dei corsi e dei cicli di formazione, stabilisce i criteri per la selezione dei docenti, approva i bilanci e le relative variazioni, adotta gli altri provvedimenti previsti dallo statuto e dai regolamenti della Scuola.

7. Il Comitato direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, nonché da quattro componenti. Il Direttore e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale. Alla selezione possono partecipare professori universitari, e altri soggetti dotati di particolare e comprovata conoscenza delle pubbliche amministrazioni. Direttore e componenti devono essere di notoria indipendenza, e avere una rilevante e documentata esperienza nelle materie di cui al comma 2. Una Commissione di selezione, composta da esperti di pubblica amministrazione di chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, **previo parere della Conferenza unificata**, elabora una rosa di **sei-dieci** candidati, tra i quali il Consiglio dei ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Direttore. Gli altri due componenti sono scelti, nell'ambito della stessa rosa, rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
8. Il Direttore e i componenti durano in carica quattro anni. Se dipendenti pubblici, per l'intera durata dell'incarico sono collocati in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente e al fine di assicurare l'invarianza finanziaria è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
9. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due componenti supplenti. Un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio sono scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Gli iscritti al Registro dei revisori legali devono essere almeno due. I componenti durano in carica quattro anni rinnovabili per una sola volta.
10. Il compenso dei componenti degli organi di governo e di controllo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
11. Lo statuto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non oltre dieci **componenti, selezionati tra professori universitari o esperti, anche stranieri, di**

comprovata qualificazione scientifica e rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del personale. Esso formula al Direttore il parere sui programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria, su richiesta del Direttore. **Lo Statuto prevede che la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città nominino, rispettivamente, almeno uno dei componenti del Comitato scientifico.**

12. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Scuola, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica, può avvalersi, oltre che dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività didattiche **e di attività di programmazione e di coordinamento delle stesse attività**, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione, selezionate con procedura di evidenza pubblica. **Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico dei docenti di ruolo, ivi inclusa la possibilità di opzione tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito. I contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi, conferiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in corso al momento dell'istituzione dell'Agenda sono mantenuti fino alla naturale scadenza.**
13. Essa può avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo statuto. Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi Ruoli della dirigenza, la Scuola può stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, e con le loro associazioni. =
14. La dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita con lo statuto di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nelle more della definizione della disciplina contrattuale relativa al comparto delle funzioni centrali, al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo della Scuola, si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area VIII e la contrattazione collettiva del comparto **Presidenza del Consiglio dei ministri**.
15. La Scuola è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive modificazioni **e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.**
16. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. **Nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Scuola può fornire il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 19, commi 10 e 11, fermo quanto disposto dal comma 8 dello stesso articolo 19**

17. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA, gli uffici della stessa, operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione della Scuola, e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla Scuola le risorse finanziarie e strumentali attualmente nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA.**
18. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando il diritto di opzione per gli uffici di provenienza della Presidenza medesima, **da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. I posti di dotazione organica della Scuola rimasti vacanti all'esito dell'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.** Il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa. L'inquadramento del **personale trasferito** è effettuato, previo interpellò, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza della Scuola, dell'anzianità di servizio maturata presso la Scuola, e dei titoli di studio e **nel rispetto delle tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015.** Il personale comandato, e non transitato alla Scuola, rientra alle amministrazioni di appartenenza. All'atto del trasferimento del **personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quello comandato** presso la Scuola, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, con conseguente **trasferimento alla Scuola delle risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza.** Per il personale comandato, transitato nella Scuola, l'eventuale differenziale retributivo derivante dall'applicazione del regime di cui al comma 14 è coperto a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alla Scuola le risorse finanziarie corrispondenti alla spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio spettante, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di ruolo della Presidenza medesima trasferito.
19. La dotazione organica di cui al comma 14 è incrementata di un numero di posti pari al personale in servizio presso il Ministero dell'interno con contratto a tempo indeterminato di cui al decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il predetto personale è trasferito nei ruoli della Scuola, con conseguente applicazione del regime di cui al comma 14, fermo restando il diritto di opzione per il ruolo del Ministero dell'interno, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto. I posti in dotazione organica della Scuola rimasti vacanti all'esito dell'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite alla Scuola le risorse di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio spettante, ai sensi del citato comma 14, del personale di cui al presente comma effettivamente trasferito.

20. Fino all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies* continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, connessi alla istituzione e al funzionamento degli organi di cui ai commi 5 e 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Art. 28-*sexies* (*Regolamento di attuazione*) -1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti**, sono definite le disposizioni di attuazione del presente Capo. **In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza, in cui l'intesa sul regolamento è posta all'ordine del giorno, viene fissata una seconda seduta da tenersi entro i successivi trenta giorni, nella quale il Governo presenta una proposta che tiene conto delle ragioni che hanno impedito il raggiungimento dell'intesa. In caso di ulteriore mancato raggiungimento dell'intesa, il regolamento è comunque adottato e alla relativa riunione del Consiglio dei ministri partecipano tre rappresentanti degli enti territoriali designati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri può comunque procedere."**

CAPO III – INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILITÀ

Art.4

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dai seguenti: “Art. 19 (Commissioni per la dirigenza pubblica) - 1. È istituita la Commissione per la dirigenza statale. La Commissione opera, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. La Commissione per la dirigenza statale, in particolare:

- a) nomina le commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter, comma 5;
- b) definisce, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compresi i criteri per l'assegnazione d'ufficio degli incarichi ai dirigenti che ne sono privi, e ne verifica il rispetto;
- c) di intesa con la Commissione per la valutazione della performance, istituita con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, accerta l'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;
- d) procede alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali, secondo le previsioni dell'articolo 19-ter;
- e) effettua la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi;
- f) esprime parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21;
- g) esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'amministrazione può procedere motivando sulle ragioni organizzative da cui deriva la decadenza.
- h) determina, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 5, eventuali riduzioni del periodo di servizio come funzionari richiesto ai vincitori del corso-concorso, su proposta dell'amministrazione presso la quale il vincitore presta servizio, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 28-sexies.

3. La Commissione per la dirigenza statale è organo collegiale di nove membri composta da:

a) quali componenti di diritto:

- 1) il Direttore della SNA, come nominato ai sensi dell'articolo 28-quinquies, comma 7;
- 2) il Ragioniere generale dello Stato;

- 3) il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;
 - 4) il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione.
- b) **quali componenti nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri:**
- 1) **due dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti statali, che abbiano ricoperto per almeno dieci anni incarichi dirigenziali di livello generale con responsabilità in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità;**
 - 2) **un dirigente iscritto al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, che abbia ricoperto per almeno dieci anni incarichi apicali con responsabilità in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità;**
 - 3) **due persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale e pluriennale esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e *management* nel settore pubblico o privato.**
4. **Sulle proposte di nomina dei componenti di cui al comma 3, lettera b), sono sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano a maggioranza di due terzi, e, sul componente scelto tra dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, anche la Conferenza Unificata. Il Presidente della Commissione è eletto dalla stessa tra i propri componenti di diritto, per una durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta.**
5. **I componenti di cui al comma 3, lettera b), non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti, e non devono avere interessi in conflitto con le funzioni della commissione. I componenti di cui al comma 3, lettera b), numeri 1), 2) e 3), durano in carica, rispettivamente, cinque, sei e quattro anni e non possono essere confermati.**
6. **I componenti di cui comma 3, lettera b), numeri 1) e 2) e, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, numero 3), sono collocati in posizione di fuori ruolo con il trattamento economico fondamentale in godimento che, nei casi di cui al comma 3, lettera b), numeri 1), 2) relativamente al componente iscritto al Ruolo dei dirigenti regionali, e 3), è erogato dall'amministrazione di provenienza e, nel caso in cui il componente di cui al comma 3, lettera b) numero 2), appartenga al Ruolo dei dirigenti locali, è a carico del Fondo di cui all'articolo 23-ter, comma 7. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ai componenti di cui al comma 3, lettera b), spetta un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89.**

7. Il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi della Scuola, fornisce il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione. La Commissione si avvale altresì di un massimo di venti unità di personale, individuate dalla Commissione medesima tra dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con comprovata esperienza e qualificazione, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, collocate in posizione di comando, presso il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Alle predette unità viene corrisposto il trattamento economico spettante al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con oneri interamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.
8. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri di cui al comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dalla data di insediamento. La Commissione può funzionare in presenza della maggioranza dei componenti. Può altresì funzionare con i soli componenti di cui al comma 3, lettera a), ove quelli di cui al comma 3, lettera b), non siano nominati entro sessanta giorni dalla vacanza dei relativi posti.
9. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2, della legge 28 agosto 1997, n. 281 la Commissione per la dirigenza regionale che svolge le funzioni di cui al comma 2, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti regionali. Sono componenti permanenti della Commissione: il Direttore della SNA, come nominato ai sensi dell'articolo 28-*quinquies*, comma 7; il Ragioniere generale dello Stato, il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri; il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione. Gli altri cinque componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, tra i dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, che abbiano ricoperto per almeno dieci anni incarichi apicali con responsabilità in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità. Due dei suddetti cinque componenti possono essere scelti, altresì, tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale e pluriennale esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e *management* nel settore pubblico o privato. Si applicano i commi 2, 5, 6 e 7 nei termini di cui all'intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6.
10. Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale, presso la Conferenza Stato Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, che svolge le funzioni di cui al comma 2 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti locali. Sono componenti

permanenti della Commissione: il Ragioniere generale dello Stato; il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno; il Direttore della SNA, come nominato ai sensi dell'articolo 28-*quinquies*, comma 7; il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione. Gli altri cinque componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, scelti, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, tra dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, che abbiano ricoperto per almeno quindici anni incarichi apicali con responsabilità in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità. Due dei suddetti cinque componenti possono essere scelti, altresì, tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale e pluriennale esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e *management* nel settore pubblico o privato. Si applicano i commi 2, 5, 6 e 7, nei termini di cui all'intesa cui all'articolo 13-*bis*, comma 6.

11. La Commissione per la dirigenza locale e la Commissione per la dirigenza regionale operano, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione rispettivamente presso le Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
12. La Commissione per la dirigenza locale e la Commissione per la dirigenza regionale sono costituite entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intesa o dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6. In sede di prima applicazione, le Commissioni definiscono i criteri di cui al comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall'insediamento.

Art. 19-*bis* (Incarichi dirigenziali) - 1. Le amministrazioni conferiscono gli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali, nonché gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

2. Le amministrazioni individuano gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui al comma 1, definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui all'articolo 19-*ter*, a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza pubblica.
4. Ciascuna amministrazione può conferire a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative con avviso pubblico, a cui possono partecipare anche i dirigenti appartenenti ai Ruoli medesimi, incarichi dirigenziali che ritenga opportuno non assegnare attraverso le procedure di cui al citato articolo 19-*ter*, entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi dirigenziali

generali e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili **dall'amministrazione medesima**. Il quoziente derivante dall'applicazione delle suddette percentuali è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma possono essere conferiti a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Tali soggetti devono inoltre avere particolare e comprovata qualificazione professionale, per avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali generali, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di quattro anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. **Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti con le procedure previste dall'articolo 19-ter, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai Ruoli della dirigenza pubblica, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Tali incarichi possono essere conferiti entro il limite, rispettivamente, del quindici per cento del numero degli incarichi dirigenziali generali e del dieci per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili dall'amministrazione medesima. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 4.**
6. Per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali di cui all'articolo 13-bis, comma 5, in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni di dirigenti aventi i requisiti richiesti, le amministrazioni possono, con provvedimento motivato, conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti di cui al comma 4, in deroga alle percentuali di cui al comma 3.
7. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24. Nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 19-*quater*, comma 1, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i

tempi di realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.

8. Il conferimento dell'incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo di provenienza.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni locali. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo. **Per comprovate esigenze organizzative attinenti alla tutela della salute, le amministrazioni regionali possono conferire incarichi dirigenziali con le procedure previste dall'articolo 19-ter, anche a dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo il rispettivo ordinamento. Gli incarichi di cui al precedente periodo possono essere conferiti entro il limite del cinque per cento del numero degli incarichi dirigenziali conferibili dall'amministrazione medesima. 4.**
11. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le percentuali di cui al comma 4 sono elevate rispettivamente al venti per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e al trenta per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 4 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19-ter (Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali) -1. Salvo quanto previsto dagli articolo 23-ter e 28-bis, commi 5 e 6, gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico e con atto motivato. Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli di livello equivalente, e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Per le amministrazioni regionali, sono esclusi gli incarichi del segretario generale della giunta, del segretario generale del Consiglio e del direttore generale della giunta, ove previsti.**

2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico, l'amministrazione interessata procede alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui all'articolo 19, e nel rispetto dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 19-bis.
3. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione, **tra l'altro, dei seguenti elementi:**
 - a) le attitudini e le capacità professionali del dirigente;

- b) i risultati conseguiti nei precedenti incarichi e le relative valutazioni, **ivi incluse le valutazioni conseguite prima di un eventuale collocamento in aspettativa o distacco o analogo provvedimento, nonché le attività eventualmente prestate dal dirigente per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa o distacco o analogo provvedimento**;
- c) le specifiche competenze organizzative possedute, **anche in termini di capacità progettuale e di programmazione delle attività in relazione all'incarico oggetto della procedura di conferimento**;
- d) l'essere risultato vincitore di concorsi pubblici;
- e) le esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;
- f) le condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7;
- g) la priorità, in caso di pari **idoneità**, per i dirigenti privi di incarico da più tempo.

4. Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

5. Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni.

6. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, la relativa Commissione di cui all'articolo 19 seleziona, in base ai requisiti e ai criteri di cui ai commi 2 e 3, **i cinque candidati più idonei, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati a rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, il titolare dell'incarico oggetto della procedura di conferimento, che abbia presentato domanda, non abbia ricevuto valutazione negativa e abbia i requisiti richiesti, rientra tra i candidati all'incarico in aggiunta ai cinque selezionati dalla Commissione.** Nell'ambito dei suddetti candidati è operata la scelta da parte del soggetto competente ai sensi dell'articolo 19 *quater*. A questo scopo, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall'avviso, l'amministrazione invia l'elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla suddetta Commissione, che trasmette l'elenco dei candidati selezionati all'amministrazione, nei successivi trenta giorni.

7. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-*quater* è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la

dirigenza statale, e l'incarico è conferito decorsi quindici giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.

8. L'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico, con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica.

9. Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 19-quater (Competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali) -1. Nelle amministrazioni statali, gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

2. Nelle amministrazioni statali, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.
3. Nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale.
4. Degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
5. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 1, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo, e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico.

Art. 19-quinquies (Durata degli incarichi dirigenziali) -1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di quattro anni, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 4.** Alla predetta procedura può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati a rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico, l'amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni.
3. La durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni, se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

4. **L'incarico, ove necessario, è altresì prorogato** per il periodo strettamente **necessario** al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento disciplinare, gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19-*quater*, comma 1, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
7. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.
8. Gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali conferiti a séguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.”.

Art.5

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001:
 - a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne **effettuate in base a criteri predeterminati dall'amministrazione**; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della *performance* organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze, e sul contributo qualitativo dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica amministrazione e sull'accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza”;
 - b) al comma 1-*bis*, le parole: “sentito il Comitato dei garanti” sono sostituite dalle parole: “sentita la relativa Commissione di cui all'articolo 19”;
 - c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: “1-*ter*. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali e i dirigenti di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. La procedura di contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell'amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l'organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi

diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso."

Art.6

(Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali)

1. Sono iscritti di diritto, ai Ruoli della dirigenza, i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incarichi dirigenziali, in corso alla data di **definizione dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle rispettive Commissioni per la dirigenza pubblica, sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.**

2. Fino alla definizione, **da parte delle rispettive Commissioni per la dirigenza pubblica, dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali sono regolati dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente decreto.**

3. **Al fine di assicurare una graduale attivazione del sistema della dirigenza pubblica, sia a livello statale sia a livello regionale e locale, nonché di garantire che la banca dati di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività, in sede di prima applicazione, nei diciotto mesi successivi alla definizione dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte di ciascuna delle Commissioni per la dirigenza pubblica, ciascuna amministrazione, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conferisce incarichi dirigenziali a dirigenti iscritti al proprio Ruolo, tramite procedure a questi ultimi riservate. Fino al quindici per cento degli incarichi di cui al presente comma può essere conferito a dirigenti appartenenti ai due Ruoli diversi dal proprio, mediante procedure aperte a tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza.**

4. Decorso il termine di cui al comma 3, ciascuna amministrazione, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 19-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può conferire incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza pubblica.

5. A seguito della definizione dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle amministrazioni statali, i dirigenti con qualifica di prima fascia appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni alla data di definizione dei criteri medesimi, fino a esaurimento, in accordo con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno diritto ad un incarico dirigenziale di livello generale conferito, secondo quanto previsto dagli articoli 19-bis e seguenti del medesimo decreto legislativo,

dall'amministrazione ai cui ruoli essi appartengono alla data di pubblicazione del presente decreto. I dirigenti di prima fascia ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell'amministrazione, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza delle amministrazioni di appartenenza. Rientrano altresì nella qualifica dirigenziale di prima fascia a esaurimento i dirigenti di seconda fascia che, alla data di definizione dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, ovvero maturino tale requisito al termine dell'eventuale incarico dirigenziale di livello generale in corso di svolgimento.

6. I dirigenti in aspettativa o distacco, comando, fuori ruolo o analogo provvedimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono iscritti nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrispondenti alle amministrazioni di appartenenza e fino al conferimento di un nuovo incarico successivo alla scadenza delle predette posizioni, il trattamento economico spettante ai dirigenti senza incarico è posto a carico della suddetta amministrazione. Per i dirigenti del Ruolo degli enti locali il trattamento economico è a carico del Fondo di cui all'articolo 23-ter, comma 7, secondo le modalità ivi previste.

7. Le procedure concorsuali in corso sono espletate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente decreto.

CAPO IV – MOBILITÀ E DIRIGENTI PRIVI DI INCARICO

Art.7

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo n. 165 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è soppresso;

2) Al comma 4, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”.

b) Dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente: “Art. 23-ter (Dirigenti privi di incarico) -

1. Alla scadenza di ogni incarico, il dirigente resta iscritto nel relativo Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. I dirigenti privi di incarico hanno l'obbligo di partecipare, nel corso di ciascun anno, ad almeno cinque procedure comparative di avviso pubblico di cui all'articolo 19-ter, per le quali abbiano i requisiti.
2. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, ~~fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34~~, decorso un anno dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni statali possono conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali ~~e senza retribuzioni aggiuntive~~. Ai dirigenti privi di incarico non si applica il limite di cui all'articolo 28-quater, comma 2. In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.
3. I dirigenti privi di incarico possono, in qualsiasi momento, formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni, nei limiti delle relative dotazioni organiche e secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, **da parte** dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, **ovvero, nel caso di amministrazioni locali, a carico del Fondo di cui al comma 7, per il primo anno** il trattamento economico fondamentale. ~~Nell'anno successivo, le parti fisse o i valori minimi di~~

~~retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale, sono ridotti di un terzo del loro ammontare.~~ Decorso due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo. **Il suddetto termine di due anni è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi o svolgere attività lavorativa nel settore pubblico o privato.**

5. I dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi o svolgere attività lavorativa nel settore pubblico o privato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni regionali e locali.
7. **Le somme trattenute dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle risorse finanziarie necessarie per sostenere gli oneri per il personale di cui all'articolo 28-quinquies, comma 19, confluiscono in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di rimborsare le amministrazioni locali che hanno erogato il trattamento economico di cui al comma 4 ai dirigenti, appartenenti ai Ruoli della dirigenza, privi di incarico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo per la determinazione dei rimborsi allo scopo, tra l'altro:**
 - a) **di assicurare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla presenza di dirigenti senza incarico;**
 - b) **di prevedere meccanismi aggiuntivi di finanziamento, ulteriori rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, in relazione alle effettive esigenze rilevate;**
 - c) **individuare criteri finalizzati a limitare la fruizione al fine di evitare un uso eccessivo del Fondo, anche garantendo appositi meccanismi di solidarietà.**

CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO

Art.8

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: "Art. 24 (*Trattamento economico dei dirigenti*) -1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e si compone del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Nella determinazione del trattamento economico i contratti collettivi tengono conto del tetto di spesa di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che deve essere comprensivo di qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche riconducibile a disposizioni di legge speciale.

2. Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività e, la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta retribuzione complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della retribuzione complessiva come sopra determinata. Ai fini del presente comma i contratti collettivi non possono destinare risorse alla parte fondamentale né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime riferite al trattamento collegato ai risultati.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio, o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione, e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato della dirigenza.

4. I compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti, ivi compresi anche quelli previsti ai sensi dell'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, i contratti collettivi operano la graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le conseguenti economie per incrementare il trattamento economico correlato all'incarico.

6. La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di

posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale.

7. Per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentite le regioni e gli enti locali**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo, da determinarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

8. Per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei criteri di cui ai commi 6 e 7 e 8.

9. La retribuzione di risultato è correlata ai risultati conseguiti dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione.

10. I contratti collettivi destinano una percentuale non inferiore al due per cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. L'identità dei destinatari dei suddetti premi è pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione.

11. Per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19-*quinquies*, comma 2, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni.

12. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.”

2. I contratti collettivi assicurano ai dirigenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data.

CAPO VI – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art.9

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono iscritti i seguenti: "Art. 27-*bis*. *(Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali)* -1. **Presso gli enti locali è istituita la figura del dirigente apicale, per la quale la Commissione di cui all'articolo 19, comma 11, individua specifici requisiti professionali, in relazione anche alle diverse dimensioni demografiche, nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi. Al dirigente apicale gli enti locali affidano compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Il dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente. L'incarico di dirigente apicale è conferito con le modalità di cui all'articolo 19-*ter*, comma 7, e cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.**

2. Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma 1, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In tale ipotesi, tali enti affidano la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti prescritti.
3. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, e il comune di Campione d'Italia, hanno l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale di cui al comma 1 in forma associata. A questo scopo, salvo il caso di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale apicale, di cui al comma 1, cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.
5. Per la Regione Trentino-Alto Adige si applica quanto previsto per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali in materia, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.

5.6. **L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 27-*ter* *(Dirigenti delle autorità indipendenti)* -1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti. Al Ruolo sono iscritti i dirigenti delle autorità indipendenti, assunti a tempo indeterminato. Ai fini del presente articolo per autorità indipendenti si intendono: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione

dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. **Nel Ruolo sono costituite sezioni speciali in cui sono iscritti i dirigenti appartenenti alle Autorità indipendenti per le funzioni dirigenziali che richiedono il possesso di specifiche professionalità ;**

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione tecnica della banca dati del Ruolo di cui al comma 1, che contiene le informazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 7. Le autorità indipendenti, con convenzione tra esse, possono individuare un diverso ufficio per la suddetta gestione tecnica.
3. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al Ruolo di cui al comma 1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti del Ruolo di cui al comma 1 si svolgono, in relazione alla programmazione delle assunzioni, con cadenza annuale, e sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144.
5. Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quinquies, e garantendo comunque la possibilità, a tutti gli iscritti al Ruolo di cui al comma 1, di partecipare alle relative procedure. È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 23-ter.
6. La graduazione delle funzioni e responsabilità dei dirigenti, ai fini della retribuzione di posizione, è definita da ciascuna autorità conformemente al proprio ordinamento, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 8.
7. In sede di prima applicazione sono iscritti ai Ruoli della dirigenza i dirigenti assunti, presso le autorità indipendenti, a tempo indeterminato.”.

Art.10

(Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali)

1. Nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali già iscritti nell'albo nazionale, di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e collocati nelle fasce professionali A e B previste dalle disposizioni contrattuali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, **nonché quelli iscritti nella fascia professionale C che abbiano maturato due anni di esperienza professionale alla data di istituzione**

- del predetto Ruolo ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa valutazione da parte della competente Commissione. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.
2. I soggetti di cui al comma 1 vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche.
 3. **A decorrere dalla definizione, da parte della Commissione per la dirigenza locale, dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita e il relativo albo nazionale è soppresso. Fino alla relativa data, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del presente decreto, fatta salva la possibilità per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di mantenere la sola carica di direttore generale, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza nominare il segretario comunale di cui all'articolo 97 del medesimo decreto legislativo e con contestuale attribuzione delle relative funzioni ad un dirigente di ruolo dell'ente.** Lo stato giuridico e il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 1, privi di incarico, **in aspettativa o in comando**, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e il Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso **a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.**
 4. Ai soggetti di cui al comma 1, privi di incarico alla data di entrata in vigore del presente decreto, e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001. ~~decorso il termine di quattro anni dalla data di inquadramento nel ruolo senza che abbiano ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dal Ruolo della dirigenza e il loro rapporto di lavoro si risolve. Il termine di due anni, di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sospeso in caso di aspettativa non retribuita sino alla cessazione del periodo di aspettativa.~~
 5. I segretari comunali e provinciali già iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e collocati nella fascia professionale C prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto e **non transitati nel ruolo dei dirigenti locali ai sensi del comma 1, nonché i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, fatto salvo il caso in cui sia loro conferito l'incarico di direzione apicale ai sensi del comma 6, sono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi, conteggiando anche il servizio prestato nella fascia professionale C prima dell'istituzione del Ruolo dei dirigenti locali ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.** A tal fine, gli enti locali presso i quali nei successivi due anni sarà disponibile un ufficio dirigenziale, possono chiedere alla Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'assegnazione dei predetti soggetti, presentando un progetto professionale e formativo di inserimento. La Commissione seleziona un numero di progetti corrispondente al numero dei

predetti soggetti, i quali, con priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l'amministrazione di destinazione e sono assegnati anche in soprannumero, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili. Ove il numero dei progetti presentati sia inferiore a quello dei predetti soggetti, quelli ulteriori sono assegnati alle amministrazioni statali, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 **in via prioritaria rispetto al fabbisogno di figure dirigenziali e secondo le modalità di cui all'articolo 28-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001**. A conclusione del biennio di cui al primo periodo, l'amministrazione presso la quale i soggetti hanno prestato servizio trasmette alla Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una relazione sul servizio prestato, che contiene una valutazione di merito. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio immette in ruolo il dipendente come dirigente, che viene conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e può conferirgli un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa di cui all'articolo 19-*ter*. In caso di valutazione negativa, l'interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, al termine del quale l'amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. In caso di ulteriore valutazione negativa, l'interessato non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario.

6. In sede di prima applicazione, e per un periodo di tre anni dalla data di cui al comma 3, gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conferiscono l'incarico di direzione apicale, di cui all'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti di cui ai commi 1 e 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Se l'incarico è conferito a uno dei soggetti di cui al comma 5, quest'ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti degli enti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi.
7. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.

CAPO VII – UFFICI DIRIGENZIALI

Art.11

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) All'articolo 15:
 - i) Il primo periodo del comma 1 è soppresso;
 - ii) Al comma 3, le parole "non affidata alla direzione del dirigente generale", sono soppresse;
 - iii) Al comma 4, le parole "Per le regioni, il" sono sostituite dalla seguente: "Il";
 - b) all'articolo 16:
 - i) al comma 1:
 - a) alla lettera *a)*, dopo le parole "al Ministro" sono inserite le seguenti: "o all'organo di vertice politico";
 - b) alla lettera *b)*, dopo le parole "dal Ministro" sono inserite le seguenti: "o dall'organo di vertice politico, rispondono della relativa attuazione direttamente nei confronti dello stesso";
 - c) alla lettera *d)* sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sono titolari, in relazione a tale attività gestionale, in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile";
 - d) dopo la lettera *l-quater)* sono aggiunte le seguenti: "*l-quinquies)* provvedono al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attività della struttura, segnalando tempestivamente l'avvenuto scostamento o, ove possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di mandato negoziato con l'organo di vertice politico al momento del conferimento dell'incarico, onde consentirne la ricalibrazione in tempo utile, senza danno per l'attività amministrativa, evitando di incorrere nelle inadempienze di cui all'art 21;
 - l-sexies)* effettuano la valutazione dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla propria struttura, nel rispetto del principio del merito, avuto comunque riguardo alla capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura, evidenziata dal livello di raggiungimento degli obiettivi, alla dimostrata capacità valutativa e di controllo sulle presenze e sull'apporto motivazionale di ciascun dipendente, alla tempestiva individuazione di fattori di rischio, anche di illeciti, o comunque di condotte lesive per l'efficienza e l'immagine della pubblica amministrazione, con conseguente rimozione degli stessi, alle garanzie di trasparenza, e alla individuazione di metodologie

migliorative e coinvolgenti l'utenza nella valutazione dell'operato della propria struttura.”;

- ii) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nell'attività di cui alla lettera l-*quinqies*), del comma 1, i dirigenti di uffici dirigenziali generali si avvalgono delle apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l'individuazione di obiettivi personalizzati nell'ambito degli obiettivi della struttura di appartenenza;

1-*ter*. Per le finalità di cui alla lettera b), del comma 1, i piani, programmi e direttive generali sono oggetto di negoziazione al momento del conferimento dell'incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con cadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di budget, ovvero non ascrivibili al dirigente generale, e non preventivabili al momento del conferimento. La negoziazione costituisce atto accessorio al conferimento dell'incarico, e ha valenza pluriennale in relazione alla durata dello stesso. Il dirigente generale, al fine di sottoscrivere la stessa, acquisisce preventive informazioni sulle disponibilità strutturali e finanziarie utilizzabili per l'espletamento dell'incarico, e contribuisce alla elaborazione di un cronoprogramma e degli indicatori valutabili per la realizzazione del mandato conferitogli. In caso di mutamento dell'amministrazione di riferimento, prima della scadenza dell'incarico dirigenziale, si procede a nuova negoziazione degli obiettivi per il tempo residuo di espletamento dello stesso, entro tre mesi dall'insediamento della nuova amministrazione.

~~1-*quater*. Negli enti locali, è denominato dirigente apicale il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale. Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale, la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per la programmazione degli obiettivi, al dirigente apicale si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter*.”.~~

- c) all'articolo 17, comma 1:

- i) dopo la lettera d-*bis*) è inserita la seguente: “d-*ter*) coadiuvano il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale, e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico, segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive;

- ii) dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente: "*e-ter*) sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico."

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.12

(Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono individuate le forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere sindacatorio e di controllo sull'attività dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio. Sono altresì individuate le modalità di controllo sull'attuazione del programma, da parte del dirigente generale e dei dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma 1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della struttura coordinata dal dirigente generale, o comunque denominato, si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.13

(Inderogabilità)

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Art.14

(Norme transitorie e finali)

1. **Fatta eccezione per i commi 5 e 7, il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2017.**
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. **Fino alla nomina del Direttore della Scuola ai sensi dell'articolo 28-quinquies, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Capo del Dipartimento della funzione pubblica è componente di diritto delle Commissioni di cui all'articolo 19, commi 3, 10 e 11, del predetto decreto legislativo.**
4. Il regolamento di cui all'articolo 28-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. **Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale il Dipartimento della funzione pubblica predispose la banca dati di cui all'articolo 13-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche avvalendosi della Sogei S.p.A.**
6. **Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

7. Al fine di garantire le attività di supporto alla Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, si provvede alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione Pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con possibilità di prevedere forme di rafforzamento del medesimo Dipartimento in relazione alle effettive esigenze rilevate, individuando le necessarie risorse finanziarie.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione trasmette alla Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto, con particolare riferimento all'impatto sull'amministrazione prodotto dall'attivazione e dalla messa a regime del sistema della dirigenza pubblica e al funzionamento del sistema di valutazione dei dirigenti, nonché sugli effetti finanziari relativi al funzionamento del sistema della dirigenza pubblica, anche al fine della eventuale adozione di idonei provvedimenti.

10. Fermo restando l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le province possono conferire incarichi dirigenziali con le procedure di cui al presente decreto con invarianza del numero dei posti complessivamente coperti alla data di definizione, da parte della Commissione per la dirigenza locale, dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle more della definizione dei predetti criteri, non si applica la disposizione contenuta nella lettera c) del predetto comma 420 limitatamente alle parole: "anche nell'ambito delle procedure di mobilità" nell'ambito del numero complessivo dei posti coperti alla data di pubblicazione del presente decreto.

11. L'attuazione degli articoli 13, comma 1 e 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituiti dagli articoli 2 e 8 del presente decreto, non determina progressioni automatiche del trattamento economico attualmente spettante ai dirigenti né comporta, in sede di prima applicazione, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 10, comma 3:
 - a) gli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) gli articoli 32, comma 5-ter, 97, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.